



Comune di Taranto

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 8/03/2023

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito.	3
Art. 3 - Presupposto dell'imposta.....	3
Art. 4 - Soggetti passivi ed esenzioni.	4
Art. 5 - Obblighi tributari.....	5
Art. 7 - Misura dell'imposta.	6
Art. 8 - Pagamento e versamento dell'imposta.	6
Art. 9 - Controlli.	7
Art. 10 - Rimborsi e compensazione.	7
Art. 11 - Sanzioni.	7
Art. 12 - Contenzioso.....	8
Art. 13 - Riscossione coattiva.....	8
Art. 14 - Funzionario responsabile dell'imposta.	8
Art. 15 - Disposizioni finali Consulta permanente e relazione al Consiglio Comunale.....	8
Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie.	9

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento – redatto ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 nr. 446 e del D.L. 50/2017 così come risultante convertito con Legge 96/2017 – disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, comunicazione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il gettito, per legge, va necessariamente destinato a *“finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché a interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”*.

Art. 2 - Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito.

1. A decorrere dal 1° giugno 2023 è istituita l'Imposta di Soggiorno nel Comune di Taranto.

2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare, mediante l'istituzione di apposito Capito comunale di Spesa in carico alla Direzione Sviluppo Economico e Imprese, per almeno il 15% attività di promozione del turismo M.I.C.E., anche in collaborazione con la Camera di Commercio di Taranto, e per almeno l'85% i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del territorio, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i relativi servizi pubblici locali. In particolare, anche se non esclusivamente, può essere utilizzata per:

- a) progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
- b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fine di garantirne una migliore e adeguata fruizione, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- d) sviluppo di punti di accoglienza e informazione e di sportelli di conciliazione dei turisti;
- e) interventi di marketing turistico e territoriale ivi comprese la realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
- f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani durante i periodi di bassa stagione;
- g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;
- h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) progetti di creazione e sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss del Codice del Turismo di cui al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 e ss.mm.ii.;
- j) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Art. 3 - Presupposto dell'imposta.

1. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, a far data dal 1° giugno 2023, nelle strutture ricettive situate nel Comune di Taranto quali, ad esempio:

- a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
- b) gli agriturismi;

- c) i posti tappa escursionistici;
- d) esercizi di affittacamere;
- e) i bed & breakfast;
- f) i campeggi;
- g) i villaggi turistici;
- h) le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan;
- i) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
- l) le case ferie/vacanza;

ed ogni altra struttura assimilabile alle precedenti.

3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo di n. 4 pernottamenti consecutivi.

4. L'imposta è dovuta anche in caso di pernottamento in immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017.

5. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 4 - Soggetti passivi ed esenzioni.

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Taranto, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 3.

2. Sono esenti dall'imposta:

- a) i minori, fino al compimento del sedicesimo anno di età;
- b) i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore. L'esenzione è subordinata alla presentazione di idonea certificazione o presentazione della UE DISABILITY CARD rilasciata dall'Inps con QRCode di verifica, ovvero attestazione ex dpr 445/2000.
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- e) gli autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- f) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
- g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- h) i soggetti che a seguito di eventi bellici internazionali sono accolti ed alloggiati in strutture ricettive;
- i) tutti i militari di ogni ordine e grado non residenti nel comune, nonché le forze dell'ordine purché comandati per motivi di servizio o particolari esigenze comprovate dal rispettivo comando nazionale e sovranazionali;
- l) gli sportivi di età inferiore a 18 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
- m) i dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Taranto;

n) gli studenti che svolgono *stage*/tirocini presso le strutture ricettive, anche gli studenti che durante la fase di esami universitari alloggiano nelle strutture del capoluogo tarantino.

3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e g) è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Per l'ipotesi di cui alla lett. n) l'attestazione dell'istituto scolastico.

Art. 5 - Obblighi tributari.

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento sono, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011, responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Tale previsione è applicabile, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, con cui è stato inserito il comma 1-ter all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Conseguentemente, i gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di introduzione dell'imposta di soggiorno da parte dell'ente.

2. I soggetti indicati nel comma 1 sono tenuti a:

a) contestualmente all'inizio dell'attività, procedere alla registrazione delle proprie strutture sul portale dell'imposta di soggiorno che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione;

b) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;

c) riscuotere l'imposta entro il momento della partenza del soggiornante, rilasciandone quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) ovvero emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

d) farsi rilasciare dai soggetti passivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento le attestazioni e le dichiarazioni comprovanti il diritto all'esenzione;

e) comunicare all'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno successivo dalla fine del mese di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione dovrà essere compilata anche in assenza di presenze nella struttura. La comunicazione non dovrà essere compilata in caso di strutture chiuse anche temporaneamente a causa di ristrutturazione, obblighi sanitari, chiusure stagionali o per sopravvenute cause di forza maggiore; ogni comunicazione avverrà con i canali telematici messi a disposizione dalla competente Direzione del C.E..

f) segnalare all'Amministrazione, entro il quindicesimo giorno successivo dalla fine del mese di riferimento, i nominativi dei soggetti che omettono o rifiutano di effettuare il pagamento dell'imposta;

g) conservare, per cinque anni, le ricevute, le fatture, le attestazioni e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

3. Il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo nel caso delle locazioni brevi di cui all'articolo 3, comma 4, del presente regolamento è, ai sensi dell'art. 4, comma 5-

ter, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

h) tenersi diligentemente informati delle tariffe vigenti anno per anno.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono tenuti a presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica con le procedure informatiche definite dal soggetto attivo del rapporto giuridico d'imposta, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, per l'effettuazione dei relativi controlli.

Art. 6 - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale all'art.5. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 5, comma 4 del presente regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Resta salva la facoltà di definire, con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento, le modalità operative per l'attuazione di tali ulteriori adempimenti e per consentire le attività di controllo.

Art. 7 - Misura dell'imposta.

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definite all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Qualora la struttura ricettiva non trovi esplicita classificazione si applica la regola dell'analogia.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

3. La misura della tariffa base, con l'atto deliberativo di cui al comma 2, può essere ridotta, nei limiti del 50%, per determinati periodi dell'anno (bassa stagione) stabiliti nel medesimo provvedimento.

Art. 8 - Pagamento e versamento dell'imposta.

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 3 del presente regolamento corrispondono, entro il termine del soggiorno o in caso di soggiorni che superano i 30 giorni entro il termine dei dieci pernottamenti consecutivi, l'imposta ai soggetti indicati nell'articolo 5, commi 1 e 3, del presente regolamento, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse. A tal fine è fatto obbligo di rilasciare ricevuta preferibilmente dematerializzata, mediante invio del relativo documento pdf con posta elettronica o, in mancanza, mediante la stampa cartacea o annotazione sulla ricevuta/fattura del conto del soggiorno.

2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5, i singoli componenti di ciascun gruppo.

3. I soggetti indicati nell'articolo 5, commi 1 e 3, del presente regolamento effettuano il versamento al Comune di Taranto dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il quindicesimo giorno successivo dalla fine del mese di riferimento, con le seguenti modalità:

- a) tramite le procedure telematiche predisposte dall'Amministrazione;
- b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- c) tramite modello F24 ovvero Pago PA.

4. Il versamento dovrà contenere la causale *"imposta di soggiorno, il mese di riferimento ed il codice identificativo della struttura"*.

5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta e il relativo riversamento

Art. 9 - Controlli.

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento e, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 8.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi e i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 3, del presente regolamento ad esibire o trasmettere atti e documenti ritenuti rilevanti;

b) inviare ai soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 3, del presente regolamento questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

c) In caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello unico attività produttive e/o della Guardia di finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti da appositi portali web di ricognizione dell'attività turistica regionale o servizi di prenotazione e recensione online delle strutture.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10 - Rimborsi e compensazione.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal cliente al Comune entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno cinque giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso delle somme versate in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 11 - Sanzioni.

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Al

procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

2. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, limitatamente ai valori non corretti.

4. Per la mancata conservazione delle attestazioni e delle dichiarazioni comprovanti il diritto all'esenzione di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

6. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12 - Contenzioso.

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Riscossione coattiva.

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

2. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo ai sensi dell'art. 13.

Art. 14 - Funzionario responsabile dell'imposta.

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15 - Disposizioni finali Consulta permanente e relazione al Consiglio Comunale.

1. Viene istituita una "consulta permanente comunale del turismo" composta dal Sindaco, dall'Assessore alla programmazione finanziaria ed economico-patrimoniale, dall'Assessore alla Cultura, al Turismo, allo Sport e allo Sviluppo Economico, dal Direttore Generale del Comune di Taranto, da un Consigliere comunale designato dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria degli albergatori e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria del settore extra alberghiero, dal Presidente della Camera di Commercio, dal Direttore dell'Agenzia Regionale

Puglia Promozione, con il compito principale di monitorare l'effettiva destinazione della spesa secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 del presente Regolamento. Ciascun componente potrà nominare un delegato temporaneo o permanente, per prendere parte al tavolo di lavoro della Consulta.

2. La Consulta adotta proprie decisioni e rilascia pareri con il voto favorevole della maggioranza dei componenti;

3. Gli Assessorati alla Cultura e al Turismo predispongono un Piano Operativo del Turismo (POT) nel quale saranno indicati nello specifico gli interventi che si intendono realizzare nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dall'articolo 1 del presente Regolamento;

4. Il Piano Operativo del Turismo, con il parere non vincolante rilasciato dalla Consulta, verrà adottato con provvedimento di Giunta entro il 30 novembre;

5. La Consulta verrà convocata dal Sindaco almeno due volte l'anno, la prima delle quali entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno allo scopo di presentare il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente; la seconda volta entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno per affrontare i temi di strategia di sviluppo turistico della città per l'anno successivo (rilascio parere su Piano Operativo del Turismo);

6. Entro il mese di marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà presentata al Consiglio Comunale una Relazione – predisposta dal Sindaco ovvero dagli Assessorati alla Cultura ed al Turismo – attestante la realizzazione degli interventi effettuati nel precedente anno e finanziati con i proventi dell'imposta in oggetto. La relazione dovrà altresì evidenziare le somme incassate e il rispetto dei vincoli di destinazione previsti in materia di turismo nell'art. 1 comma 2 del presente regolamento.

7. Copia della relazione è inviata alla Direzione generale turismo del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact).

Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili, nonché il regolamento generale delle entrate.

2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023.

4. L'Amministrazione istituisce il capitolo di entrata e di relativa spesa vincolata, ai sensi della normativa che istituisce l'Imposta di soggiorno, dando mandato all'Assessorato al turismo e all'Assessorato alla cultura di utilizzarlo in via esclusiva, per il raggiungimento degli scopi previsti del presente Regolamento.

5. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di "agente contabile", i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal Regio decreto 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto modello 21 di cui al dpr 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere, se dovuto, alla Corte dei Conti entro il termine di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul Portale del Federalismo Fiscale.

